

**IL PIANO INDUSTRIALE E L'ATTESTAZIONE
NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
(art. 182 bis R.D. 16.03.1942 n. 267)**

La riforma del Diritto Fallimentare ha introdotto negli ultimi anni significative novità nella disciplina dell'insolvenza ed ha istituito anche istituti e strumenti giuridici finalizzati alla soluzione negoziale della crisi d'impresa e operanti fuori dalle regole tipiche del concorso.

Tra questi ci sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dall'art. 182 bis L.F., che sono sostanzialmente un procedimento negoziale privatistico, caratterizzato dall'incontro delle volontà del debitore e dei creditori, in un'ottica dilatoria o di rideterminazione del debito originario. Al Tribunale è lasciato il solo controllo del rispetto dell'iter previsto dalla legge.

In data 27 Giugno 2015, inoltre, è entrato in vigore il D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni in legge 6 Agosto 2015 n. 132, che ha apportato modifiche significative alla Legge Fallimentare ed introdotto, con l'art. 182 septies L.F., una specifica disciplina per gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzione di moratoria che, al ricorrere di alcune condizioni, consentirà di superare il comportamento ostruzionistico spesso messo in atto da parte delle Banche meno esposte, grazie all'obbligatorietà dell'accordo ed all'estensione dei suoi effetti a tutti i finanziatori professionali, con posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, a condizione che i creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti stessi e che siano rispettate le formalità procedurali prescritte.

Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, la tipologia con intermediari finanziari non costituisce un nuovo tipo di accordi di ristrutturazione, quanto una modalità di raggiungimento degli accordi stessi, attuabile nel caso di problematiche intervenute con alcuni intermediari finanziari, che rischierebbero di compromettere tutto il lavoro fatto.

La conferma di ciò si ha nella necessità di dimostrare che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, per ottenere che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione vengano estesi anche ai creditori non aderenti.

Contrariamente al piano di risanamento aziendale (altro recente istituto recentemente introdotto nell'art. 67 L.F.), gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere utilizzati (anche) in un processo di natura liquidatoria.

Con l'utilizzo di questo istituto si ha la tutela dall'azione revocatoria delle operazioni previste dal piano e realizzate al fine di giungere al risanamento dell'impresa (in caso di successivo eventuale fallimento), e la protezione dalle azioni esecutive individuali.

In un'ottica comparativa con l'Istituto del Concordato Preventivo, si può individuare una graduazione del controllo esercitato dal Tribunale, del tutto assente nei piani ex art. 67 L.F. e non particolarmente incisivo negli accordi ex art. 182 bis L.F., e delle facoltà di gestione lasciate al debitore. Per altro aspetto, il costo di una procedura di Concordato Preventivo risulta significativamente superiore a quello per la predisposizione di un accordo di ristrutturazione, ma gli effetti obbligatori nei confronti dei creditori dissenzianti in un concordato omologato rendono più semplice il raggiungimento dell'accordo in sede concorsuale. Sovente, nel caso di imprese con un numero rilevante di creditori, anche di importi di modesta entità, l'ottenimento della maggioranza prevista dall'art. 182 bis L.F. risulta molto difficile e la necessità di disporre delle liquidità necessarie a soddisfare integralmente, nel termine di 120 giorni, i creditori estranei all'accordo stesso, impone spesso quale unica soluzione alla crisi la proposizione della domanda di Concordato Preventivo.

Gli accordi sono quindi presi con la maggioranza e non a maggioranza, e costituiscono il presupposto stesso dell'intervento del Giudice.

La recente riforma, che all'art. 182 septies L.F. pone in risalto la buona fede nello svolgimento delle trattative e prevede la deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. solo per tali forme "speciali" di accordo, evidentemente non sottraendosi gli accordi di cui all'art. 182 bis L.F. alla regola privatistica secondo la quale "il contratto ha forza di legge fra le parti", conferma il carattere contrattualistico di questo strumento di risoluzione delle crisi di impresa. Questa natura negoziale concede, quindi, ampia possibilità di articolare le soluzioni più adeguate allo scenario specifico nel quale opera l'impresa, tanto che la Legge disciplina esclusivamente il procedimento ma non i possibili contenuti degli accordi stessi.

L'ancor più consolidato orientamento in base al quale gli accordi non danno luogo ad una procedura concorsuale non è privo di conseguenze pratiche, derivandone che non si possono presentare le problematiche della cosiddetta consecuzione fra procedure e che non potrà essere riconosciuta la prededuzione ai debiti (anche nei confronti dei professionisti) contratti per il raggiungimento dell'accordo, poiché non funzionali all'accesso ad una procedura concorsuale.

Le competenze e l'indipendenza del professionista attestatore

Il legislatore, a tutela degli interessi dei soggetti coinvolti, ha individuato una figura professionale dotata di una formazione altamente specialistica nelle materie contabili, di controllo e programmazione gestionale, cui è stato attribuito il ruolo di verificare ed esprimere un'opinione, in forma di asseverazione, sulla correttezza del piano proposto e sul rispetto delle regole dell'istituto giuridico utilizzato.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, assume un'obbligazione di mezzi che deve essere svolta con la diligenza e la perizia richiesta per l'espletamento dello specifico incarico professionale.

Il professionista incaricato dell'attestazione deve valutare preliminarmente la posizione di indipendenza nella quale deve necessariamente trovarsi.

L'art. 182-bis L.F., per definire i requisiti di cui deve essere in possesso il professionista incaricato di attestare la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, rinvia all'articolo 67, comma 3, lett. d) L.F., che a sua volta prevede che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia attestata da *"... un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b)..."*.

Il citato art. 28, L.F. individua, poi, i soggetti che possono svolgere la funzione di curatore fallimentare, prevedendo:

- alla lettera a) che la nomina possa essere conferita ad *"...avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;"*
- alla lettera b) l'ipotesi del conferimento dell'incarico a studi associati o a società tra professionisti, condizionandola al possesso da parte dei soci *"...dei requisiti professionali di cui alla lettera a)"*.

Per assicurare che la funzione di attestatore sia svolta da soggetti altamente qualificati, a tutela dell'interesse dell'imprenditore e dei creditori, è stato previsto che il professionista incaricato debba contemporaneamente vantare la duplice iscrizione nel registro dei revisori contabili (ora revisori legali) e ad un albo professionale tra quelli degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per garanzia di un giudizio di attestazione quanto più oggettivo ed incondizionato, il professionista incaricato dell'attestazione deve trovarsi, inoltre, in una posizione di terzietà ed indipendenza dall'impresa in crisi e da tutti coloro che siano interessati all'operazione.

I requisiti dell'indipendenza dell'attestatore sono indicati nell'art. 67, terzo comma della L.F., dove si prevede che “...il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 (cause di esclusione dalla nomina di sindaco) del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione e di controllo...”.

Sul tema della professionalità e dell'indipendenza del professionista attestatore si è espresso l'IRDCEC (ora Fondazione Nazionale dei Commercialisti), che ha portato all'emanazione della Circolare n. 30/IR dell'11/2/2013 da parte del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La costruzione del piano e lo staff di professionisti

Salvo eccezioni, il piano di ristrutturazione dei debiti è studiato e realizzato da advisor specializzati e non è affatto inusuale che l'advisor stesso venga affiancato da un legale gradito, se non direttamente indicato, dai finanziatori dell'azienda in default, che ne dovrà comunque sostenerne il costo.

Le competenze del consulente o del team di consulenti sono elementi fondamentali per il buon esito del piano, e un rapporto di collaborazione e sinergico tra l'advisor ed attestatore, pur nel rispetto delle diverse funzioni, può aiutare a raggiungere il buon esito della procedura.

L'analisi preliminare del piano

Per un'adeguata valutazione della pratica, prima dell'accettazione dell'incarico sarebbe opportuno che il potenziale asseveratore possa prendere visione del piano o, almeno, delle linee guida su cui si baserà l'accordo di ristrutturazione, magari corredato dalla documentazione a supporto.

Un'analisi attenta deve riguardare l'esistenza di una esplicita individuazione delle cause della crisi, nonché le modalità che verranno messe in atto per il loro superamento.

Il livello di maturità del comparto economico nel quale opera l'azienda, il suo posizionamento sul mercato o altre peculiarità specifiche possono far emergere interessanti indicatori da tenere in considerazione.

L'analisi preliminare deve essere utile per segnalare vizi che, se eliminati, potrebbero evitare l'insorgere di problematiche anche gravi, che potrebbero avere la conseguenza di portare ad un processo di attestazione con giudizio di non idoneità.

La verifica dei dati contabili di partenza

In base alle previsioni dell'182-bis L.F., il professionista incaricato di esprimere il giudizio di idoneità "... *deve attestare la veridicità dei dati aziendali...*", in aggiunta alla fattibilità del piano ovvero all'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione.

Il Legislatore, aderendo all'orientamento interpretativo dominante, ha previsto la verifica dei dati aziendali negli stessi termini in cui tale verifica risultava già prevista dall'art. 161, comma 3 L.F., in materia di concordato preventivo.

L'uniformità normativa attuata dal Legislatore sembrerebbe comportare che le verifiche, circa l'attendibilità dei dati di partenza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, debbano equipararsi a quelle che contraddistinguono l'attività di verifica del professionista attestatore incaricato di rilasciare la relazione prevista dal richiamato art. 161, comma 3, per l'ammissione dell'impresa in crisi alla procedura di concordato preventivo.

Il livello di approfondimento e di estensione dell'indagine che l'esperto dovrà compiere nella verifica dei dati, pertanto, risulta condizionato da molteplici fattori tra i quali le dimensioni dell'impresa o del gruppo di imprese, la sussistenza di un adeguato sistema di controllo interno, la presenza o meno di organi di controllo (Collegio Sindacale, Società di revisione) e le particolarità dell'accordo di ristrutturazione che si tenta di raggiungere.

Si tratta di elementi che avranno il loro peso nella scelta delle modalità attuative dell'indagine, anche in funzione dell'esperienza e della sensibilità professionale dell'attestatore.

Non va sottovalutato che l'attività di verifica può risultare particolarmente problematica, tale da rendere quanto mai difficile l'espressione di un giudizio di affidabilità dei dati su cui è stato basato il piano.

Le informazioni sulle cause della crisi

Per l'attestatore è estremamente importante conoscere l'andamento storico dell'impresa, per prendere conoscenza delle cause della situazione di crisi e poter comprendere se il piano industriale

alla base dell'attività di ristrutturazione sia realizzabile ed effettivamente adeguato al superamento della crisi.

L'attestatore, dopo gli opportuni incontri con l'imprenditore e l'advisor, per fondare il suo giudizio procederà alla rielaborazione dei dati e delle informazioni acquisite, dalle parti direttamente interessate o da terzi.

In apposito capitolo della relazione di attestazione potrà essere opportuno riepilogare, anche sinteticamente, l'esito degli approfondimenti eseguiti in merito a:

- la riclassificazione dei bilanci storici dell'impresa per verificare la comparabilità dei dati storici con i dati prospettici previsti nel piano;
- l'esame dell'andamento storico dei principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari determinabili dai bilanci esaminati, con particolare attenzione alle marginalità operative ed alle previsione medie di incasso e pagamento;
- l'individuazione dei principali concorrenti nel mercato, ed i più importanti operatori del settore di riferimento dell'impresa, con l'eventuale riclassificazione dei bilanci di tali soggetti per la comparazione con la società in esame;
- la valutazione delle politiche industriali e commerciali adottate negli ultimi esercizi;
- l'individuazione delle variabili esogene che interessano il mercato di riferimento (quali, ad esempio, l'andamento delle materie prime, la capacità ricettiva del mercato di riferimento, il valore di terreni e fabbricati ecc.)
- la valutazione degli effetti di operazioni straordinarie o che potrebbero aver interessato soci e amministratori eseguite negli esercizi precedenti al manifestarsi della crisi;
- l'esame storico del ricorso all'indebitamento bancario;
- l'individuazione dei fornitori strategici necessari all'eventuale continuazione dell'attività ed i principali clienti della società, approfondendo la situazione congiunturale in cui si trovano;
- l'individuazione di potenziali rischi di natura normativa e regolamentare che potrebbero avere influenza sulla continuazione dell'attività aziendale.

Il piano industriale

Dopo l'analisi storica dell'impresa sotto l'aspetto economico, patrimoniale e finanziario, e dopo aver compreso le cause della crisi ed il posizionamento dell'azienda nel settore di riferimento

l'attività dell'attestatore entra nel vivo dell'analisi del piano, partendo dallo studio delle sue linee strategiche.

Per poter esprimere un parere ragionevole sul piano, sarebbe necessario essere profondi conoscitori del prodotto e del mercato di riferimento dell'impresa.

Per arrivare a questi livelli sarebbero necessarie conoscenze che vanno oltre alle "ordinarie" competenze di un professionista incaricato di eseguire attestazioni di piani di ristrutturazione senza, comunque, che si possano fornire garanzie sulla certezza degli scenari prospettati sull'assenza di errori nelle stime previsionali, elementi che potrebbero essere anche significativi e portare a errate conclusioni.

Per limitare i margini di errore, nell'esaminare il piano, l'attestatore deve verificare:

- che contenga elementi di discontinuità rispetto al passato; ovvero se il piano permette di rilevare la possibilità di ottenere cambiamenti all'interno dell'impresa o nel mercato di riferimento nel quale opera permettendo di realizzare i risultati previsti dal piano;
- che ci sia la condivisione ed il supporto della proprietà e degli amministratori, oltre che delle altre figure chiave dell'azienda;
- che ci sia stata un'opportuna informativa verso i terzi, primi fra tutti il ceto creditorio e bancario, per conoscere il feedback ottenuto dal piano ed il grado di adesione dei creditori;
- che le previsioni di realizzo dalla vendita dei beni aziendali siano in linea con quelle attese nel mercato di riferimento; questa analisi vale per i beni di cui è prevista la dismissione, come per quelli del core-business aziendale ma, in tal caso, esaminando analiticamente le varie linee di prodotto, i canali di vendita e le caratteristiche della clientela;
- eventuali modifiche normative e regolamentari previste nel settore di riferimento dell'impresa che, qualora il piano non ne avesse tenuto conto, potrebbero far venir meno, anche parzialmente, le condizioni previste dal progetto industriale predisposto dall'advisor;
- che l'evoluzione attesa dei costi di approvvigionamento dei principali fattori della produzione, (materie prime, energia, trasporti, personale dipendente) sia compatibile con quella prevista nel piano;
- l'esistenza di informazioni sull'andamento dei competitor diretti dell'impresa, e le politiche economiche messe in atto per superare lo stato di crisi, per una comparazione con quelle già eventualmente utilizzate da altri operatori del medesimo settore di attività.

- se il valore corrente attribuito agli assets aziendali eventualmente destinati alla dismissione non sia incompatibile con quello riscontrabile sul mercato per assets similari e se il medesimo sia supportato da perizie di esperti indipendenti, che possano essere ritenute ragionevolmente condivisibili, oltre che da manifestazioni di interesse, scambi di corrispondenza, impegni o proposte di acquisto vincolanti, preliminari sottoscritti;
- se le ragionevoli tempistiche di dismissione di tali assets e, soprattutto, i flussi finanziari collocati nel piano, siano compatibili con quanto previsto dal piano industriale stesso.

La struttura del piano industriale

Per la comprensione e la verifica delle ipotesi poste alla base del piano industriale, è opportuno che venga fornito all'attestatore un documento riepilogativo delle ipotesi operative il più completo e minuzioso possibile, oltre ai documenti di sintesi (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario ed il contenuto del piano presentato ai creditori) ed agli eventuali elaborati di dettaglio.

Questo documento potrebbe permettere all'attestatore di acquisire, in modo analitico, gli *input* di natura economica ed operativa utilizzati nel processo di pianificazione industriale, così limitando i rischi di attestazione, in quanto riduce la possibilità di errori di comprensione o identificazione dei dati utilizzati.

L'attestatore, in questa fase, potrebbe svolgere i seguenti approfondimenti:

- “indagini interne”, cioè verifiche su fonti documentali interne all'impresa quali, a titolo esemplificativo, quelle svolte attraverso l'analisi dei bilanci, della contrattualistica dell'impresa, del portafoglio ordini, delle eventuali cause in corso, degli impegni e garanzie in essere, della contabilità industriale o analitica, delle dichiarazioni fiscali, ecc.;
- “indagini esterne”, cioè verifiche presso fonti esterne all'impresa quali, a titolo esemplificativo, normative vigenti, ricerche di settore, pubblicazioni specialistiche, listini di borse merci o di altri mercati, ricerche eseguite da enti, istituti ed organizzazioni pubbliche, bilanci dei competitor, listini di prodotti similari, complementari o alternativi, ecc.

Stress test

Per comprendere adeguatamente gli impatti economici e finanziari delle principali variabili, le assunzioni del piano possono essere sottoposte a ipotesi di *stress*, per verificare se il piano conservi

la propria tenuta prospettica e sia, comunque, in grado di rispettare le previsioni indicate nell'accordo di ristrutturazione.

Tale attività si concretizza nell'esecuzione di indagini e misurazioni, allo scopo di capire quale sarà la configurazione che assumerà la struttura delle fonti in ipotesi di:

- mancata o tardiva realizzazione degli eventi o delle azioni di natura straordinaria previste dal piano predisposto, in conseguenza del verificarsi di circostanze inattese;
- sensibili mutamenti delle ipotesi di natura industriale ed economica e della loro evoluzione attesa nel tempo, sia sotto il profilo dei volumi di attività che sotto il profilo dei prezzi di vendita o di acquisto dei fattori della produzione che potrebbero portare, indirettamente, a sensibili mutamenti del margine operativo lordo;
- sensibili mutamenti delle ipotesi di natura finanziaria, quali quelle legate a possibili cambiamenti dei tassi di interesse o degli scenari di rischio paese specifico;

Lo sviluppo operativo dell'analisi è preceduto dall'individuazione dei livelli di significatività, con l'obiettivo di orientare la scelta delle variabili sulle quali operare i test ritenuti più significativi, e nella definizione dell'ampiezza dei possibili "scostamenti ipotizzabili".

Sotto il profilo operativo, gli *stress test* pianificati e condotti nel corso dell'analisi potranno inoltre interessare, di volta in volta, sia singole variabili che più variabili congiuntamente tra loro.

L'attestatore sceglierà l'impostazione logica dell'analisi di sensitività e gli *stress test* da applicare, sulla base della propria percezione personale della situazione posta alla sua attenzione e dell'analisi dei rischi più significativi per la buona riuscita del piano.

La forma ed il contenuto dell'attestazione

L'attestazione rappresenta l'atto conclusivo dell'attività del professionista volta alla verifica della veridicità dei dati aziendali ed all'idoneità del piano presentato ai creditori alla risoluzione della crisi.

Nel caso in cui l'attività di verifica si concluda con esito positivo, il professionista rilascerà la propria attestazione, esprimendosi sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano a garantire l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nell'attestazione il professionista indicherà le metodologie di verifica eseguite per verificare i dati e valutare la congruità del piano, compresa la ragionevolezza delle ipotesi ad esso sottostanti, fornendo adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a riconoscerne la validità.

La prassi e la dottrina aziendalistica

Il professionista, chiamato ad attestare l'idoneità di un piano relativo ad un accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà riferirsi, per quanto applicabili, ai principi ed alle raccomandazioni elaborate dalla prassi e dalla dottrina aziendalistica.

Il rispetto di tali principi e raccomandazioni costituisce la garanzia di un'attività di verifica svolta secondo elevati *standard* professionali e permette di giungere alla formulazione di un giudizio ragionevolmente consapevole, conseguentemente limitando la responsabilità del professionista in caso di eventuale insuccesso del piano.

Sulle modalità ed i contenuti della relazione del professionista, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 3 settembre 2014, ha approvato "I principi di attestazione dei piani di risanamento" emessi il 6 giugno 2014 a cura di AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ora Fondazione Nazionale dei Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese), OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

Si tratta di un documento destinato ai soggetti che elaborano per conto dell'impresa:

- a) la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal terzo comma lett. d) dell'art. 67 L.F.;
- b) la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- c) la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182 *bis* L.F.;
- d) la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell'art. 182 *bis* L.F.;
- e) l'attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dall'art. 182 *quinqües* L.F.;
- f) l'attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell'omologa, prevista dal quarto comma dell'art. 181 *quinqües* L.F.;
- g) l'attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall'art. 186 *bis* L.F.;
- h) l'attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186 *bis*, commi terzo e quarto, L.F.

Il rilascio dell'attestazione

Il rilascio dell'attestazione di fattibilità richiede una complessa e delicata analisi del piano proposto ai creditori, attività che il professionista dovrà compiere (e documentare) con cura e diligenza.

La relazione dovrà presentare un rapporto di verifica, con un'analisi critica dei punti sui quali si sviluppa il piano industriale predisposto dall'imprenditore, da cui emerga con chiarezza il processo logico dal quale è scaturito il giudizio di idoneità.

Sulla verifica di veridicità dei dati aziendali, il professionista dovrà descrivere le attività e le analisi effettuate al fine di accertare l'attendibilità dei dati su cui si basa il piano.

L'attestazione potrebbe dare origine a rilevanti profili di responsabilità e dovrebbe essere rilasciata solo dopo aver verificato che gli atti e le azioni previste nel piano rientrino in un programma quadro che sia attuabile in quanto:

- a. astrattamente idoneo a consentire gli obiettivi prefissati dall'impresa, con la possibilità del pagamento dei creditori nei termini previsti dal piano o dalla Legge;
- b. concretamente realizzabile, in base alle condizioni nelle quali si trova l'impresa.

In ogni caso, il giudizio prognostico del professionista, per quanto preceduto dalla più scrupolosa e attenta attività di analisi, costituisce pur sempre una congettura sulla possibilità di successo del piano che potrà, però, non avverarsi.

Il professionista, di fronte alla possibilità che l'accordo di ristrutturazione si riveli non adeguato a ristabilire condizioni di equilibrio finanziario dell'impresa e si giunga all'apertura di una procedura concorsuale, potrebbe trovarsi a dover giustificare, e dimostrare, le ragioni che lo hanno portato a sostenere che il piano, poi rivelatosi inefficace, apparisse ragionevolmente idoneo a garantire il buon esito degli accordi raggiunti con i creditori dell'impresa all'epoca della sua attestazione.

In caso di fallimento, la curatela potrebbe anche agire in giudizio per ottenere la revocatoria degli atti di disposizione compiuti in esecuzione del piano, dando origine a valutazioni sull'attestazione di fattibilità da parte del giudice che venisse chiamato a decidere sull'azione revocatoria.

L'attestazione, in ogni caso, deve concludersi con un giudizio "netto" ed inequivoco sulla congruità delle risorse previste dal piano per il superamento della condizione di crisi.

Con tale attestazione il professionista implicitamente indica che lo scenario economico e finanziario previsto nel piano sia, quantomeno, tra quelli di possibile realizzazione in ottica prospettica.

L'attestazione potrebbe, eventualmente, essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni che, qualora realizzate, rendono fattibile il piano, come ad esempio fusioni, scissioni od altre operazioni di natura straordinaria, condizionate alla sottoscrizione della convenzione bancaria.

Il professionista, sostanzialmente, è tenuto ad attestare la veridicità dei dati aziendali negli stessi termini già previsti per la relazione prevista dall'art. 161 comma 3 L.F., in materia di concordato preventivo, ed è necessario prendere coscienza dell'importanza della relazione stessa, che senza alcun ulteriore controllo esterno da parte di un professionista designato dal Tribunale, verrà posta ad unico fondamento delle valutazioni che dovranno essere effettuate per rilasciare l'omologa dell'accordo stipulato.

In base a quanto previsto dall'art. 182-bis L.F., il professionista è chiamato a certificare che l'accordo di ristrutturazione dei debiti sia stipulato con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti e ad esprimersi sull'attuabilità dell'accordo e circa la sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei al piano:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione da parte del Tribunale, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti dalla data dell'omologazione da parte del Tribunale.

Circa il pagamento ai creditori estranei all'accordo nel termine di 120 giorni, si sta consolidando l'orientamento secondo il quale su tali somme non sia necessario riconoscere gli interessi maturandi ai sensi dell'art. 1282 c.c., poiché con il deposito dell'accordo presso il Registro delle Imprese tali crediti divengono momentaneamente non esigibili e quindi non produttivi di interessi legali.

La prassi fino ad ora rilevata prevede che l'elaborato, una volta conclusa la sua predisposizione, venga sottoscritto dall'attestatore con firma autenticata e giuramento.

Ravenna, 26 Ottobre 2015

Gruppo di lavoro sull'accordo di ristrutturazione dei debiti
della Commissione di Studio del Diritto Fallimentare
ODCEC di Ravenna
Vincenzo Morelli
Elena Verna

Massimo Taliercio

Marcello Toso

Elaborato revisionato da parte di

Gian Luca Bandini

Federico Giordani

Componenti della Commissione di Studio del Diritto Fallimentare presso l'ODCEC di Ravenna